

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante:
«Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»;

Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della

disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei
decreti del Presidente della Repubblica e
sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo
fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri):

«Art. 17. Regolamenti.

Commi 1.-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o
di
autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per
materie di competenza di piu' ministri, possono
essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Commi 4. - 4-ter. (Omissis).».

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge
21
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione
del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
di
stabilita' 2012):
«Art. 10. Riforma degli ordini professionali
e
societa' tra professionisti
(In vigore dal 25 marzo 2012)
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-
legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
«Gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto per recepire i seguenti principi:» sono
sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente
della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire
i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti
i
seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli
ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al
comma
5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla
data
di entrata in vigore del regolamento governativo di cui
al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre
2012,
provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza
di
legge che non risultano abrogate per effetto del
comma

5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo

17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'

professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia

provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;

d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.

6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.

8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe» sono soppresse.".

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.):

«Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche.

(In vigore dal 11 agosto 2012)

Commi 1. - 4. (Omissis).

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui

all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse

una
sulla
in
societa'

alla tutela della salute umana, e non introduca
discriminazione diretta o indiretta basata
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita'
forma societaria, della sede legale della
professionale;

di
permanente
dai
dalla
in
formazione
e'
dall'ordinamento
alla
garantiscono
suo
miglior
e'
rischi
Il
momento
polizza
il
polizze
essere

b) previsione dell'obbligo per il professionista
seguire percorsi di formazione continua
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto
normativa vigente in materia di educazione continua
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di
continua determina un illecito disciplinare e come tale
sanzionato sulla base di quanto stabilito
professionale che dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso
professione deve conformarsi a criteri che
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il
esercizio della professione;

d) abrogato;

e) a tutela del cliente, il professionista
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Il
professionista deve rendere noti al cliente, al
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
stipulata per la responsabilita' professionale e
relativo massimale. Le condizioni generali delle
assicurative di cui al presente comma possono

negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
prevedere f) gli ordinamenti professionali dovranno
da l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi
sono quelli aventi funzioni amministrative, ai quali
delle specificamente affidate l'istruzione e la decisione
di questioni disciplinari e di un organo nazionale
dell'Ordine disciplina. La carica di consigliere
incompatibile territoriale o di consigliere nazionale e'
nazionali e con quella di membro dei consigli di disciplina
si territoriali. Le disposizioni della presente lettera non
resta applicano alle professioni sanitarie per le quali
mezzo, confermata la normativa vigente;
le g) la pubblicita' informativa, con ogni
la specializzazioni ed i titoli professionali posseduti,
e' struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni,
trasparenti, libera. Le informazioni devono essere
equivoche, veritiere, corrette e non devono essere
ingannevoli, denigratorie.
Commi 5.1 - 12-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1,
della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138,
stabilizzazione recante ulteriori misure urgenti per la
la finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
degli riorganizzazione della distribuzione sul territorio

uffici giudiziari):

«Art. 1.

(In vigore dal 28 febbraio 2012)

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria

e per lo sviluppo, e' convertito in legge con

le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Commi 2. - 6. (Omissis).».

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,

reca:

«Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a

facilitare

l'esercizio permanente della professione di avvocato in

uno

Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita

la

qualifica professionale».

- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge

24

novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la

delegificazione

di norme e per la semplificazione di

procedimenti

amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«Art. 31. Soppressione dei fogli annunci legali

e

regolamento sugli strumenti di pubblicità.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo

alla

data di entrata in vigore della presente legge, i

fogli

degli annunci legali delle province sono aboliti. La

legge

30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25

maggio

1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione

della

legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione

degli

annunci legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932,

n.

97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e

la

legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in

vigore

della presente legge, le domande, le denunce e gli atti

che

le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione.

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su

iscritti
e
allo
societa'.

supporto informatico degli stessi, da parte degli
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri
periti commerciali, muniti della firma digitale e
scopo incaricati dai legali rappresentanti della

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto
alla
i
depositati
degli
di
dottori
commerciali,
legali
richiedere
altri
la
espressamente

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto
alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che
i
documenti trasmessi sono conformi agli originali
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito
originali presso il registro delle imprese su richiesta
di
quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei
dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai
legali
rappresentanti della societa', possono
richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli
altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per
la
cui redazione la legge non richieda
espressamente
l'intervento di un notaio.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono
la
unica
nella

3. Quando disposizioni vigenti prevedono
la
pubblicazione nel foglio degli annunci legali come
unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata
nella
Gazzetta Ufficiale.

legge
l'individuazione
dell'obbligo
sensi
n.
anche

4. In tutti i casi nei quali le norme di
legge
impongono forme di pubblicita' legale,
l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento
dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai
sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.
400. Si procede alla individuazione degli strumenti,
anche

di telematici, differenziando, se necessario, per categorie
atti.».

dicembre Il decreto del Presidente della Repubblica 7
1995, n. 581 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
febbraio 1996, n. 28, S.O.

dicembre Il decreto del Presidente della Repubblica 14
1999, n. 558 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
novembre 2000, n. 272.

Note all'art. 1:

recano Il titolo V e VI del Libro V del codice civile
societa' rispettivamente: «Delle societa'» e «Delle
cooperative e delle mutue assicuratrici».

novembre Per il testo dell'articolo 10 della legge 12
2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.